

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

di iniziativa dei senatori SOLARI, TOLLOY, LUSSU, NEGRI e PARRI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 LUGLIO 1958

Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia

ONOREVOLI SENATORI. — L'Assemblea Costituente ha lungamente discusso a suo tempo il problema della regione Friuli-Venezia Giulia, per decidere se includerla tra quelle a statuto normale o tra quelle a statuto speciale, ed è venuta alla conclusione che il problema presenta aspetti così complessi da rendere indispensabile il riconoscimento di attribuzioni e condizioni particolari, e perciò la regione Friuli-Venezia Giulia è indicata nella Costituzione repubblicana tra quelle a statuto speciale (art. 116).

La difficile situazione creata dal trattato di pace per il territorio di Trieste aveva suggerito allora all'Assemblea Costituente la X Disposizione transitoria, in cui veniva enunciata l'opportunità di sospendere l'attuazione della regione, in attesa che la situazione si definisse, cosicchè dal lontano 1947 sono trascorsi ben undici anni senza che il Friuli-Venezia Giulia abbia ottenuto l'applicazione dell'articolo 116, che ha invece avuto attuazione per tutte le altre regioni a statuto speciale: Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta.

Qualunque possa essere l'interpretazione da darsi alla precitata X Disposizione transitoria quale dato di fatto preclusivo o meno

dell'attuazione della regione Friuli-Venezia Giulia senza Trieste, è avvenuto che con il Memorandum di Londra dell'8 ottobre 1954 le Potenze Alleate hanno praticamente restituito all'Italia la zona A del Territorio Libero di Trieste, consentendo al Governo italiano di estendere in essa le proprie leggi, e così, almeno dall'8 ottobre 1954, sono da considerare decaduti i motivi che avevano suggerito la sospensione transitoria di cui si è detto.

Anche prima del 1954, ma in particolare in questi ultimi anni, noi socialisti abbiamo perciò chiesto insistentemente, anche con pubbliche manifestazioni, l'attuazione dell'articolo 116, e il dibattito che si è avuto con i maggiori partiti politici ha portato alla conclusione che nell'ultimo anno della II legislatura sono state presentate alla Camera dei deputati tre proposte di legge costituzionale sull'argomento in oggetto, e cioè sotto i nn. 2747, 2836 e 2858 rispettivamente da parte democristiana, comunista e socialista.

Benchè fosse stata accolta la richiesta di discussione d'urgenza, la II legislatura ha avuto termine senza che la discussione delle tre proposte abbia avuto inizio, e perciò il

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Partito socialista italiano si affretta a sottoporre al dibattito parlamentare la presente proposta di legge costituzionale che ripete quella decaduta.

Ricordiamo anzitutto che i precedenti brevemente richiamati stanno a provare incontestabilmente il vivo desiderio dei tre maggiori partiti italiani che il Parlamento attui il disposto dell'articolo 116 concedendo lo Statuto speciale alla regione Friuli-Venezia Giulia, e ciò è in conformità all'impegno che lo stesso Governo, uscito dalle elezioni del 25 maggio scorso, ha ieri assunto nelle sue dichiarazioni programmatiche davanti al Parlamento.

Raggiunta praticamente l'unanimità sul dato fondamentale dell'attuazione della norma, la discussione si concentra sulle diverse impostazioni che i partiti danno al contenuto delle attribuzioni e dei poteri particolari per la regione Friuli-Venezia Giulia.

Noi socialisti, onorevoli colleghi, presentiamo una proposta che, nell'unità nazionale e nel rispetto delle norme costituzionali, intende realizzare il maggior decentramento amministrativo possibile, perchè soltanto così l'ente regione concorrerà positivamente a sollevare le sorti travagliate di questa terra di frontiera che, anche per il primario sacrificio di sangue dei propri figli nelle recenti e remote vicende storiche, ha diritto alla solidarietà di tutto il Paese.

Il problema della regione Friuli-Venezia Giulia certo non è semplice, in quanto coinvolge situazioni fortemente differenziate nei suoi aspetti storici, geografici ed economici, situazioni che esigono soluzioni particolari.

Diciamo infatti subito che Trieste ha da avere una soluzione particolare che sia di propulsione alla sua funzione emporiale, cui è affidata ogni possibilità di ripresa, dopo che la città è stata declassata dalle vicende storiche contemporanee: con alcune peculiarità statutarie e con la zona franca che rappresenta, oltre tutto, un impegno che deriva al nostro Paese dagli stessi Accordi di Londra, e la cui attuazione la nostra proposta affida ad apposita legge dello Stato.

D'altra parte il Friuli, onorevoli colleghi, è veramente una provincia del sud posta

nel nord d'Italia, giacchè è purtroppo noto come il reddito medio testatico annuo dei suoi abitanti sia stato in questo dopoguerra, secondo i dati ufficiali, inferiore del 25 per cento a quello medio nazionale, ed addirittura del 40 per cento in confronto a quello degli abitanti dell'Italia settentrionale, tanto che ben a ragione il Friuli è stato compreso tra i territori economicamente depressi.

Perciò va detto che la specialità dello statuto per il Friuli-Venezia Giulia non è giustificata tanto dalla necessità di tutelare le minoranze etniche che vi si trovano, quanto dalle condizioni storico-sociali-economiche in cui versa questa Regione posta agli estremi limiti della Patria; e ciò va detto benchè la nostra proposta comprenda tutti quei doverosi riconoscimenti a tutela delle minoranze etniche che devono essere sanciti in ogni civile convivenza.

Si tratta di condizioni storico-sociali-economiche molto complesse, che differenziano Trieste, Gorizia, il Friuli, e proprio per questo l'intento deve essere quello di dimostrare che si possono unire vantaggiosamente zone a economia e sviluppo diversi, proprio per eliminare gli squilibri tra esse esistenti.

Per dare l'avvio alla redenzione sociale ed alla emancipazione economica del Friuli-Venezia Giulia, la nostra proposta di legge costituzionale, onorevoli colleghi, considera oggi ancora più validi di undici anni fa i motivi di interesse locale e nazionale che portarono al suo inserimento tra le Regioni a statuto speciale, per cui l'abbiamo articolata nel modo che riteniamo più idoneo per le finalità da raggiungere.

L'articolazione idonea non è, a nostro giudizio, il mantenimento delle attuali provincie: vi è Trieste che deve avere un suo statuto particolare, vi è Udine troppo vasta in confronto alla piccola provincia di Gorizia e, in ogni caso, vi sono situazioni eterogenee nell'ambito di una stessa provincia. Perciò la nostra proposta prevede l'abolizione degli enti autarchici provinciali, con la creazione in loro vece di consorzi tra Comuni omogenei per posizione geografica e per natura di problemi da dibattere e risolvere unitariamente.

Il Friuli ha la maggior parte dei suoi Comuni con una consistenza minima che si aggira sui 2-3 mila abitanti: comunità di tal genere non possono esprimere amministrazioni efficienti, ad affrontare problemi sempre più complessi, in un mondo sempre in evoluzione; perciò è una necessità di ordine democratico ed economico l'unione dei Comuni di una zona in Consorzi.

Non v'è dubbio che i problemi della Carnia e di tutta la cerchia delle prealpi, non sono gli stessi di quelli del medio Friuli, e questi si distinguono sensibilmente da quelli della bassa friulana, del goriziano e del monfalconese, così che solo la creazione di vaste comunità omogenee potrà consentire una presentazione meditata e razionale delle proprie specifiche esigenze, al potere deliberante regionale.

Tra le proposte presentate nella cessata legislatura, solo noi socialisti abbiamo riconosciuto come capoluogo regionale Trieste che, se è geograficamente marginale rispetto al territorio della Regione, è pur sempre una grande città di 300 mila abitanti, della cui importanza non si può obiettivamente prescindere.

Sarebbe d'altronde un grave errore concentrare a Trieste tutti gli uffici regionali, obbligando così le popolazioni a fare dispendiosi viaggi fino al limite estremo della Regione, e perciò all'articolo 44 della nostra proposta, si dice che avranno sede in Udine gli uffici degli Assessorati particolari.

In tal modo — mantenendo l'unità regionale — si esprimeranno in forma diversa le particolari autonomie e nessuno si sentirà fagocitato da altri, per cui le decisioni del

Consiglio regionale saranno prese nel necessario clima di comprensione e rispetto reciproci.

I poteri legislativi e finanziari sono da noi richiesti nella misura più ampia, perchè solo in tal modo, e con gli aiuti che legittimamente si chiedono all'intera Nazione, l'autonomia risolverà la crisi che travaglia il Friuli-Venezia Giulia; si darà a Trieste la possibilità di adempiere alla sua funzione di emporio per il centroeuropa con un indispensabile sviluppo di scambi in particolare con i Paesi a noi più vicini, e si darà al Friuli la possibilità di effettuare la valorizzazione delle sue risorse — che sono certamente poche, ma oggi abbandonate ad una condannevole sterilità — per riuscire a porsi sul piano della industrializzazione a cui le sue laboriose genti giustamente aspirano.

L'economia agricola friulana, i problemi della bonifica, delle acque, della montagna, dell'emigrazione, dell'artigianato, dei commerci, dell'industria e del credito, necessitano di adatti strumenti di propulsione, al pari della economia emporiale triestina, ed è nostra viva convinzione, onorevoli colleghi, che l'attuazione della Regione a statuto speciale in conformità alla nostra proposta, segnerà una grande tappa nella storia del Friuli-Venezia Giulia.

Non vorrà il Parlamento italiano deludere le pazienti attese dell'onesta e patriottica gente della Regione, e vorrà invece darle con la dovuta urgenza quello statuto cui essa legittimamente aspira per la propria redenzione ed emancipazione, anche per il grande contributo di sacrificio e di martirio che essa ha dato nella lotta di Liberazione, da cui è nata la Costituzione della Repubblica.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

COSTITUZIONE DELLA REGIONE E
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

I territori delle attuali provincie di Udine e di Gorizia ed il Territorio di Trieste, costituiscono la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, dotata di statuto speciale e fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione e secondo il presente statuto.

Art. 2.

La Regione ha per capoluogo la città di Trieste.

Art. 3.

Le provincie sono soppresse nell'ambito della regione Friuli-Venezia Giulia e gli organi ed Enti pubblici provinciali passano alla Regione, ai Consorzi dei comuni e ad altri organi di decentramento regionale.

L'ordinamento degli enti locali si basa nella Regione essenzialmente sui Comuni e sui liberi Consorzi di comuni, dotati della maggiore autonomia amministrativa e finanziaria.

La Regione può delegare talune funzioni amministrative ai Comuni e loro consorzi e ad altri enti locali, avvalendosi dei loro uffici ed assegnando loro i necessari mezzi finanziari.

Art. 4.

Nella Regione è riconosciuta parità di diritti a tutti i cittadini, qualunque sia il

gruppo linguistico al quale appartengono, e sono salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali.

I nati ed i residenti da almeno dieci anni in uno dei Comuni del territorio della Regione, che non abbiano la cittadinanza italiana, divengono cittadini italiani se, avendo compiuto il ventunesimo anno di età, dichiarano all'Ufficio di stato civile del proprio Comune di voler assumere la cittadinanza italiana.

Art. 5.

La lingua ufficiale della Regione è quella italiana.

I cittadini di lingua slovena hanno diritto di usare la loro lingua nei rapporti con le autorità giudiziarie ed amministrative della Regione.

Art. 6.

Le pubbliche ordinanze, gli avvisi e le pubblicazioni ufficiali, le iscrizioni sugli enti pubblici, i nomi delle località e delle strade saranno bilingui nei Comuni nei quali gli appartenenti a gruppo etnico diverso dall'italiano, costituiscano almeno la quarta parte della popolazione.

In questi Comuni, gli atti pubblici, comprese le sentenze dell'Autorità giudiziaria concernenti le persone di cui al secondo comma dell'articolo precedente, saranno accompagnati su richiesta degli interessati, da traduzioni nella lingua loro propria.

Art. 7.

L'istruzione nelle scuole pubbliche, materne ed elementari, deve essere impartita anche nella lingua materna degli alunni quando essi siano in numero non inferiore a cinque.

Nelle scuole di ogni ordine e grado l'insegnamento delle varie materie è disciplinato dalle norme e dai programmi in vigore nella Repubblica.

TITOLO II

POTERI E FUNZIONI DELLA REGIONE

Art. 8.

In armonia con la Costituzione e nel rispetto degli obblighi internazionali dello Stato, la Regione ha potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie:

- 1) Comuni e loro consorzi, circoscrizioni comunali, ordinamento e controllo degli enti locali;
- 2) ordinamento degli uffici e degli Enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale;
- 3) iniziative per lo sviluppo dei principi e delle istituzioni democratiche;
- 4) polizia regionale;
- 5) miniere, cave, torbiere, acque minerali e termali;
- 6) acque pubbliche;
- 7) produzione e distribuzione di energia elettrica;
- 8) agricoltura e foreste, ivi comprese la zootecnia e l'ittica, Ispettorati agrari, corpo forestale, Istituti filopatologici e stazioni agrarie sperimentali;
- 9) bonifica ed irrigazione, riforma agraria e fondiaria, meccanizzazione;
- 10) caccia e pesca;
- 11) porti;
- 12) industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati;
- 13) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
- 14) espropriazioni per pubblica utilità;
- 15) comunicazioni e trasporti di interesse regionale;
- 16) edilizia urbanistica e piani regolatori;
- 17) edilizia popolare ed Istituti delle case popolari;
- 18) artigianato;

19) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;

20) turismo e industria alberghiera;

21) disciplina degli Enti ed Istituti di credito fondiario, agrario e industriale, Casse di risparmio e Casse rurali della Regione;

22) assistenza sanitaria ed ospedaliera;

23) ordinamento delle Camere di commercio, industria ed agricoltura;

24) usi civici;

25) impianto e tenuta dei libri fondiari;

26) fiere e mercati;

27) istruzione materna, artigiana e professionale, assistenza scolastica;

28) assistenza e beneficenza pubblica;

29) Musei e biblioteche degli enti locali;

30) toponomastica e tutela del paesaggio;

31) servizi antincendi;

32) Integrazione dei bilanci dei Comuni e loro consorzi.

Art. 9.

Con l'osservanza dei limiti di cui all'articolo precedente ed in armonia con i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato, la Regione ha inoltre potestà legislativa sulle seguenti materie:

1) Istruzione elementare, media e superiore di ogni grado;

2) igiene e sanità pubblica;

3) legislazione sociale: rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato;

4) emigrazione;

5) alimentazione;

6) ogni altra materia che implichi servizi di prevalente interesse regionale.

Art. 10.

La Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie nelle quali ha potestà legislativa, ed esercita altresì le funzioni amministrative che le siano delegate dallo Stato.

TITOLO III

DEMANIO E PATRIMONIO DELLA
REGIONE

Art. 11.

I beni del demanio e del patrimonio dello Stato situati nel territorio della Regione, esclusi quelli necessari all'amministrazione ed ai servizi di carattere nazionale riservati allo Stato, sono trasferiti al demanio ed al patrimonio della Regione.

Art. 12.

La Regione ha una propria finanza, coordinata con quella dello Stato, nei modi stabiliti dagli articoli che seguono.

Art. 13.

Le entrate della Regione sono costituite:

1) dai nove decimi dell'imposta di ricchezza mobile riscossa nel territorio della Regione;

2) dai nove decimi delle tasse di bollo, sulla manomorta, in surrogazione del registro e del bollo, sulle concessioni governative; della imposta ipotecaria, della imposta di fabbricazione del gas e della energia elettrica, percepite nel territorio della Regione;

3) dai nove decimi della quota fiscale della imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella Regione;

4) da una quota dell'imposta generale sulla entrata di competenza dello Stato, riscossa nella Regione, da determinarsi preventivamente per ciascun anno finanziario d'accordo fra lo Stato e la Regione, in relazione alle spese necessarie a adempiere le funzioni normali della Regione;

5) dai contributi di miglioria ed a spese per opere determinate, da imposte e tasse sul turismo ed altri tributi propri che la

Regione ha facoltà di istituire con legge, in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato;

6) da redditi patrimoniali;

7) da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazioni fondiari.

Art. 14.

Per le concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico e le relative proroghe di termini, la Regione ha facoltà di presentare le proprie osservazioni ed opposizioni in qualsiasi momento fino alla emanazione del parere definitivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

La Regione ha altresì facoltà di proporre ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche avverso il decreto di concessione e di proroga.

Il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato, è invitato a partecipare con voto consultivo alle riunioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nelle quali sono esaminati i provvedimenti indicati nel primo comma.

Art. 15.

La Regione ha facoltà di istituire sulle concessioni di grande derivazione di acqua per produzioni di energia elettrica, anche se già in atto, le cui opere di presa siano situate nel territorio della Regione, un sovracanon annuo per ogni chilovattore di potenza nominale media installata, risultante dall'atto di concessione e ciò senza pregiudizio degli oneri a favore dei Comuni.

Tale sovracanon può essere altresì stabilito, in misura minore, per le concessioni che non siano state utilizzate, dopo decorsi tre anni dalle concessioni.

Art. 16.

Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territo-

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nello accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi.

L'imposta relativa a detta quota compete alla Regione ed è riscossa dagli organi competenti della medesima.

Art. 17.

La Regione, a mezzo di funzionari delegati dal Presidente della Giunta regionale, ha facoltà di prendere visione delle operazioni degli Uffici finanziari dello Stato relativi ai tributi ad essa devoluti, in quote fisse o variabili o di fornire dati, informazioni o suggerimenti al fine del miglior esito delle operazioni stesse.

La Regione, previa intese con il Ministro delle finanze, può affidare ad organi dello Stato l'accertamento e la riscossione dei propri tributi.

Art. 18.

I bilanci di previsione, predisposti dalla Giunta regionale, ed i rendiconti consuntivi, accompagnati dalla relazione della Giunta stessa, sono approvati con legge del Consiglio regionale.

Art. 19.

La Regione ha facoltà di istituire nuovi tributi o di abolire quelli esistenti.

Art. 20.

Gli attuali tributi provinciali restano attribuiti ai Consorzi di comuni.

TITOLO IV**STATUTO PARTICOLARE DEL TERRITORIO DI TRIESTE E ZONA FRANCA****Art. 21.**

Il Territorio di Trieste è ente autarchico territoriale. Esso è posto fuori della linea doganale dello Stato e costituisce zona franca.

Art. 22.

Le modalità di attuazione della zona franca saranno stabilite con legge dello Stato.

Art. 23.

Con legge dello Stato saranno stabilite le materie derivanti dalla particolare funzione emporiale di Trieste e dalla sua condizione di extraterritorialità doganale, nelle quali il Territorio di Trieste avrà potestà legislativa e funzioni amministrative.

In tali materie il Territorio di Trieste avrà rapporti diretti con lo Stato.

Art. 24.

La Giunta regionale, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio del Territorio di Trieste ecceda la competenza del Territorio di Trieste o contrasti con gli interessi della Regione, può promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale o quella di merito davanti al Consiglio regionale.

Art. 25.

Il Territorio di Trieste ha un proprio Consiglio denominato Consiglio del Territorio di Trieste, la cui composizione sarà stabilita con legge dello Stato, il quale ha potestà legislativa nell'ambito delle materie di cui all'articolo 23.

Esso sarà presieduto da un membro eletto nel suo seno.

Alle sue sedute ha diritto di assistere un rappresentante del Consiglio regionale, con facoltà di proporre le sue osservazioni, ma senza diritto di voto.

TITOLO V**ORGANI DELLA REGIONE****Art. 26.**

Organi della Regione sono: il Consiglio regionale, la Giunta regionale ed il suo Presidente.

Art. 27.

Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale, diretto, uguale, segreto e col sistema proporzionale puro, secondo le norme stabilite con legge regionale.

Il numero dei consiglieri regionali è in ragione di uno per ogni ventimila abitanti o frazione superiore ai diecimila abitanti.

Il numero dei Consiglieri regionali assegnati a ciascuna circoscrizione non può essere inferiore a numero di dieci.

Le circoscrizioni elettorali saranno determinate in modo da assicurare alle minoranze etniche la possibilità di essere rappresentate nel Consiglio regionale.

Art. 28.

È elettore del Consiglio regionale chi è iscritto nelle liste elettorali dei comuni di tutto il territorio della Regione.

Sono eleggibili al Consiglio regionale gli elettori che abbiano compiuto il giorno delle elezioni il venticinquesimo anno di età.

L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle due Camere, di un altro Consiglio regionale, o di sindaco di un comune della Regione con popolazione superiore ai diecimila abitanti.

Art. 29.

I consiglieri regionali rappresentano l'intera regione.

Essi non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nello esercizio delle loro funzioni.

Art. 30.

I consiglieri regionali hanno diritto di interpellanza, di interrogazione e di mozione in seno al Consiglio.

Art. 31.

Il Consiglio regionale dura in carica quattro anni.

Le elezioni per il nuovo Consiglio sono indette dal Presidente della Giunta regionale un mese prima della scadenza del quadriennio.

Il nuovo Consiglio è convocato entro un mese dalla proclamazione dei risultati delle elezioni, dal Presidente della Giunta regionale.

Art. 32.

Il Consiglio regionale elegge, fra i suoi consiglieri, il presidente, due vice-presidenti, i segretari e le Commissioni, in conformità al regolamento interno.

Art. 33.

Le norme che disciplinano l'attività del Consiglio regionale sono stabilite da un regolamento interno approvato a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Art. 34.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dal presente statuto e dalle altre leggi dello Stato.

Delibera inoltre sulle materie di competenza della Giunta regionale e che questa ritenga di sottoporre al suo voto.

In tali casi la deliberazione del Consiglio è vincolante per la Giunta.

Il Consiglio regionale può inoltre deliberare inchieste, da affidare ai suoi membri, sulle materie di competenza della Regione.

Art. 35.

In tutte le Commissioni dovranno essere rappresentati tutti i gruppi che compongono il Consiglio regionale.

Art. 36.

Il Consiglio regionale può presentare alle Camere voti e proposte di legge su materie, anche non di competenza della Regione, che presentino per essa particolare interesse.

Art. 37.

Il Consiglio regionale può essere sciolto quando persista nel violare la Costituzione ed il presente statuto.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato dal Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Parlamento nazionale.

Con lo stesso decreto di scioglimento deve essere fissata la data delle nuove elezioni non oltre i 90 giorni, ed è nominata una Commissione di tre membri per l'ordinaria amministrazione della Regione.

Essa esercita le funzioni attribuite alla Giunta e, in caso di improrogabilità, compie gli atti demandati al Consiglio regionale, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio, e provvede allo svolgimento delle nuove elezioni nel termine predetto.

Art. 38.

Il Consiglio regionale è convocato dal suo Presidente in sessione ordinaria entro il primo mese di ogni semestre, ed in sessione straordinaria a richiesta della Giunta regionale o di almeno un sesto dei consiglieri in carica.

Art. 39

L'iniziativa delle leggi regionali spetta alla Giunta regionale, ai membri del Consiglio regionale ed al popolo della Regione.

L'iniziativa popolare si esercita mediante la presentazione di una proposta di legge da parte di almeno diecimila elettori.

Art. 40.

Su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri o di almeno ventimila elettori, i disegni e le proposte di legge approvati dal Consiglio regionale dovranno essere sottoposti al referendum popolare.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie o di bilancio della Regione.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti gli elettori della Regione. Le modalità di attuazione del *referendum* saranno stabilite con legge regionale.

Art. 41.

La Giunta regionale è composta del Presidente e di assessori effettivi e supplenti.

Il Presidente e gli assessori sono eletti dal Consiglio regionale nel suo seno a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta.

Nella terza votazione è sufficiente la maggioranza di voti validi espressi.

Art. 42.

Il Presidente della Giunta regionale e la Giunta sono organi esecutivi della Regione.

Essi svolgono le funzioni esecutive ed amministrative di competenza della Regione e quelle ad essa delegate dallo Stato.

Art. 43.

Il Presidente della Giunta regionale rappresenta la Regione e promulga le leggi regionali.

Egli interviene nelle sedute del Consiglio dei ministri quando si trattino questioni o problemi riguardanti la Regione.

Art. 44.

Il Presidente della Giunta regionale determina la ripartizione degli affari tra i singoli assessori effettivi con proprio decreto.

Gli Assessori alle acque pubbliche, alla produzione e distribuzione di energia elettrica, alla agricoltura e foreste, alla bonifica ed irrigazione, alla emigrazione, avranno sede, con i relativi uffici ed organi regionali, in Udine o in altri Comuni della Regione.

Art. 45.

La Giunta regionale può essere revocata dal Consiglio, su mozione motivata presenta-

ta da almeno un sesto dei componenti il Consiglio e votata a maggioranza assoluta dai componenti stessi.

La mozione di revoca della Giunta deve essere posta in discussione non oltre 15 giorni e non prima di tre dalla sua presentazione.

TITOLO VI

RAPPORTI TRA STATO E REGIONE

Art. 46.

Nell'ambito della Regione i prefetti e le prefetture sono soppressi.

Il Governo è rappresentato nella Regione da un Commissario, il quale coordina l'esercizio delle attribuzioni dello Stato nella Regione, ed esercita le funzioni già demandate ai prefetti, che non siano affidate dal presente statuto ad organi regionali.

Art. 47.

Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Governo della Repubblica e promulgata trenta giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non la rinvi al Consiglio regionale con il rilievo che ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali.

Ove il Consiglio regionale l'approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, è promulgata se, entro quindici giorni dalla nuova comunicazione, il Governo della Repubblica non promuova la questione di legittimità davanti alla Corte Costituzionale o quella di merito, per contrasto di interessi, davanti alle Camere.

Qualora una legge sia dichiarata urgente dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini sopraindicati. Ove il Governo impugni la legge per questioni di legittimità o di merito, l'esecutività della legge è sospesa dal giorno della impugnazione e sino a che essa sia stata decisa.

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Giunta regionale ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale* della Regione, salvo che esse stabiliscano un termine diverso.

Il Bollettino è pubblicato in lingua italiana.

Ai comuni di cui all'articolo 6 del presente statuto ne è trasmessa la traduzione in lingua slovena.

Art. 48.

Le leggi ed i regolamenti approvati dal Consiglio regionale devono essere pubblicati in una parte apposita della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 49.

Le leggi e gli atti aventi valore di legge nella Repubblica possono essere impugnati dal Presidente della Giunta regionale, su deliberazione del Consiglio regionale, per violazione del presente statuto, con ricorso alla Corte Costituzionale.

Art. 50.

La Giunta regionale, quando constata che l'applicazione di una legge e di un provvedimento dello Stato in materia economica e finanziaria risulti dannosa alla Regione, può chiederne la sospensione al Governo della Repubblica.

Art. 51.

La Regione è rappresentata nella elaborazione di progetti per trattati di commercio che il Governo intenda stipulare con Stati esteri in quanto riguardi scambi di specifico interesse della Regione.

La Regione deve altresì essere sentita in materia di legislazione doganale per quanto concerne i prodotti tipici di suo specifico interesse, ed in materia di regolamentazione di servizi nazionali ed internazionali di comunicazioni e trasporti terrestri, marittimi ed aerei che possano interessarla.

TITOLO VII

ENTI LOCALI

Art. 52.

Il controllo sugli atti dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, dei Consorzi e degli altri Enti locali, è esercitato, nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale, da una Commissione regionale di controllo composta da cinque membri effettivi e due supplenti eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze.

Art. 53.

La facoltà di sciogliere i Consigli comunali e degli altri Enti locali è esercitata dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio della Regione, con la osservanza delle norme stabilite dalle leggi regionali.

Art. 54.

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento che verrà stabilito con legge dello Stato, con sezioni anche in Udine, Gorizia e Pordenone.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 55.

Nelle materie attribuite alla competenza legislativa della Regione, sino a quando non sia diversamente disposto con legge regionale, si applicano le leggi dello Stato.

Art. 56.

Con legge della Repubblica, nel rispetto dei principi posti dal presente statuto, saranno emanate, entro due mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, le norme per la ele-

zione e la convocazione del primo Consiglio regionale.

Le spese relative alle elezioni saranno a carico dello Stato.

Le elezioni dovranno aver luogo entro tre mesi dalla pubblicazione della legge di cui al primo comma.

Art. 57.

I prefetti delle provincie di Udine e di Gorizia ed il commissario governativo della zona del Territorio Libero di Trieste cessano dalle attribuzioni attuali all'atto della costituzione della Giunta regionale.

Art. 58.

Gli uffici statali che attendono, nell'ambito del Friuli-Venezia Giulia, a funzioni attribuite dal presente statuto alla Regione, passano alle dipendenze della Regione secondo le norme di attuazione dello statuto stesso.

Art. 59.

Il commissario governativo della zona del Territorio Libero di Trieste estenderà alla zona stessa la validità del presente statuto e tutte le leggi ed i provvedimenti che saranno emanati per la sua attuazione.

Art. 60.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio e di concerto con i Ministri interessati e sentito il Consiglio dei ministri, saranno emanate le norme necessarie per la attuazione della presente legge.

Le norme d'attuazione del presente statuto sono elaborate e proposte al Governo da una Commissione paritetica di dieci membri, cinque rappresentanti dello Stato e cinque rappresentanti della Regione, eletti dal Consiglio regionale con rappresentanza delle minoranze.

La Commissione sarà nominata entro due mesi dalle elezioni del primo Consiglio regionale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per il tesoro.